



CITTÀ DI RIVOLI

PROVINCIA DI TORINO

SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE E LA VIGILANZA SULL'ESERCIZIO DEI SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA SU STRADA EFFETTUATO CON AUTOVETTURA

INDICE

ART. 1 - Definizione dell'Autoservizio di Noleggio con Conducente	pag.
3	
ART. 2 - Disciplina del servizio	pag.
3	
ART. 3 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni (domanda per esercitare il servizio) e figure giuridiche di gestione	pag.
3	
ART. 4 - Titoli preferenziali	pag.
5	
ART. 5 - Requisiti personali per il rilascio delle autorizzazioni e altre cause di impedimento al rilascio delle stesse	pag.
5	
ART. 6 - Contenuti del bando	pag.
6	
ART. 7 - Rilascio dell'autorizzazione	pag.
7	
ART. 8 - Sostituzione alla guida	pag.
8	
ART. 9 - Durata dell'autorizzazione	pag.
8	
ART. 10 - Trasferibilità dell'autorizzazione	pag.
8	
ART. 11 - Inizio del servizio	pag.
9	
ART. 12 - Sanzioni	pag.
9	
ART. 13 - Sospensione dell'autorizzazione	pag.
10	
ART. 14 - Revoca dell'autorizzazione	pag.
11	
ART. 15 - Decadenza dell'autorizzazione	pag.
11	
ART. 16 - Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio	pag.
11	
ART. 17 - Caratteristiche degli autoveicoli - Verifica e revisione	pag.
12	
ART. 18 - Sostituzione dell'autoveicolo	pag.
12	
ART. 19 - Tariffe	pag.
13	
ART. 20 - Svolgimento del servizio	pag.
13	
ART. 21 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea	pag.
14	
ART. 22 - Trasporto di soggetti portatori di handicap	pag.
15	

ART. 23 - Divieti per i conducenti degli autoveicoli	pag.
15	
ART. 24 - Comportamento degli utenti	pag.
16	
ART. 25 - Reclami	pag.
16	
ART. 26 - Vigilanza e Contravvenzioni	pag.
16	
ART. 27 - Sindacato provinciale sulle deliberazioni comunali	pag.
16	
ART. 28 - Commissione Consultiva	pag.
17	
ART. 29 - Disposizioni finali	pag.
18	
Allegato A	pag.
19	
Allegato B	pag.
20	

Art. 1 - DEFINIZIONE DELL' AUTOSERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1. Il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura è un autoservizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che viene effettuato, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.¹

Art. 2 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1. Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo le prescrizioni di cui agli artt. 82 - 85 e 93 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. e successivo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i., sul quale si esercita la competenza di questo Comune, è disciplinato per le parti in vigore:

- a) dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- b) dalla Legge Regionale 04.01.2002 n. 1 "norme in materia di trasporto pubblico locale";
- c) dalla Legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
- d) dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dal Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- e) dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572 "Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente";
- f) dal D.M. 20 aprile 1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura";
- g) dalla Legge Regionale 23 febbraio 1995, n. 24 "Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada" e successive modificazioni ed integrazioni;
- h) dal D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento agli Enti Locali di compiti e funzioni in materia di trasporto pubblico locale";
- i) dalle future norme che disciplineranno la materia;
- l) dalle disposizioni del presente regolamento adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n.----- del .

Art. 3 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI (DOMANDA PER ESERCITARE IL SERVIZIO) E FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE

1. Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre essere in possesso di apposita autorizzazione comunale.²

2. Il Comune non può rilasciare un numero di autorizzazioni superiori al fabbisogno teorico di offerta di servizi risultante dalla metodologia di calcolo elaborata dalla Provincia ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento.³

¹ Art. 1 L. 21/92

² Art. 8, comma 1, L. 21/92

³ Art. 3, comma 4, L.R. n. 24/95

3. Chi intende ottenere l'autorizzazione comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare istanza diretta al Comune a seguito dell'emanazione di apposito bando di pubblico concorso emesso dall'Amministrazione Comunale competente.⁴

4. I titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della Legge 8 agosto 1985, n. 443;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività di noleggio con conducente.⁵

5. Nei casi in cui al comma 4 è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.⁶

6. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 4, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.⁷

7. Nella domanda, a cui dovrà in un primo tempo essere allegata unicamente la documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità di quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento, il titolare della ditta in possesso dei requisiti d'idoneità professionale, di cui al successivo art. 5, dovrà indicare:

- Luogo e data di nascita;
- Residenza ovvero domicilio, o sede dell'impresa, in un comune compreso nel territorio della Regione;
- Cittadinanza;
- Codice fiscale;
- Denominazione e/o ragione sociale;
- Partita IVA.

8. Contestualmente alla domanda dovranno esser rese le seguenti dichiarazioni sostitutive:

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 20.12.2000, n. 445 relativamente a data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza.

I cittadini di stato estero - membro della U.E. - residenti in Italia ed cittadini di stati esteri non appartenenti alla U.E. che riconoscono ai cittadini italiani il diritto di reciprocità, debbono comprovare tale loro qualità mediante attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare.

Dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi del D.P.R. 20.12.2000, n. 445 relativamente a:

- di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli;
- di essere iscritto alla C.C.I.A.A. nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di noleggio non di linea.

⁴ Art. 8, comma 1, L. 21/92

⁵ Art. 7, comma 1, L. 21/92; vedasi anche circolare della Direzione Generale MCTC prot. n. 857 AG/00/21 del 24 giugno 1997.

⁶ Art. 7, comma 2, L. 21/92

⁷ Art. 7, comma 3, L. 21/92

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 20.12.2000, n. 445 relativamente a:

- di non avere trasferito autorizzazione, nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando;⁸
- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5, comma 4, del presente regolamento;
- di non essere stato oggetto di provvedimenti di decadenza o di revoca dell'autorizzazione, da parte dello stesso comune che emette il bando, nei quattro anni antecedenti la sua pubblicazione.

I certificati comprovanti le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 20.12.2000, n. 445 saranno successivamente richiesti ai vincitori ai quali verrà concesso un congruo termine, comunque non inferiore a quindici giorni,⁹ per la presentazione della relativa documentazione: la certificazione attestante il possesso dei requisiti morali (Casellario giudiziale, carichi pendenti, comunicazione antimafia ecc.. sarà acquisita d'ufficio).

9. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore, tali soggetti dovranno risultare in possesso dei requisiti professionali di cui al successivo art. 5, comma 2.

Art. 4 - TITOLI PREFERENZIALI

1. Per l'assegnazione delle autorizzazioni il Comune, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 28, dovrà individuare titoli preferenziali che attestino la specifica professionalità del soggetto richiedente, fissando apposito punteggio per la formazione della graduatoria; tra i titoli preferenziali dovrà esser inserito quello di:

- essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi.¹⁰

Potrà inoltre esser inserito quello di:

- essere in possesso di altra autorizzazione di noleggio con conducente dello stesso Comune da almeno due anni ed aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza.

Art. 5 - REQUISITI PERSONALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E CAUSE DI IMPEDIMENTO AL RILASCIO DELLE STESSE

1. L'iscrizione nel Ruolo Provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, formato per ciascuna Provincia presso la competente C.C.I.A.A., costituisce requisito indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.¹¹

2. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, in qualità di collaboratore familiare del titolare, di sostituto del titolare, di dipendente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.¹²

⁸ Art. 9, comma 3, L. 21/92

⁹ Art. 3, comma 2, L. 127/97

¹⁰ Art. 8, comma 4, L. 21/92

¹¹ Art. 6, comma 5, L. 21/92

¹² Art. 6, comma 6, L. 21/92

3. Prima di rilasciare l'autorizzazione, i Comuni sono tenuti a verificare la sussistenza dei requisiti di idoneità morale e professionale dei richiedenti.

4. Il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:

- a) hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
- b) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio;
- c) hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della Legge 26 febbraio 1958, n. 75;
- d) risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modifiche ed integrazioni;
- e) risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.¹³

5. Il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.¹⁴

6. Per coloro che sono stati iscritti di diritto nel Ruolo Provinciale, ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale del 23 febbraio 1995, n. 24, si tiene conto esclusivamente delle condanne inflitte per reati commessi successivamente all'entrata in vigore della suddetta Legge Regionale n. 24/95.

7. Il possesso del requisito di idoneità professionale risulta soddisfatto se gli interessati:

- a) sono in possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all'art. 116, comma 8, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, per l'iscrizione nella sezione A) del ruolo;¹⁵
- b) sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 226, comma 4, lettera a) e lettera b) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, per l'iscrizione nella sezione B) del ruolo.¹⁶

8. Sono altresì causa di impedimento al rilascio dell'autorizzazione:

- l'essere incorso in provvedimento di revoca o di decadenza di precedente autorizzazione, da parte dello stesso comune che emette il bando, nei quattro anni antecedenti la data di pubblicazione;
- l'aver trasferito autorizzazione nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando.

Art. 6 - CONTENUTI DEL BANDO

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- e) schema di domanda per la partecipazione al concorso;
- f) indicazione dei requisiti e delle cause di impedimento descritti nel precedente articolo 5 e nel successivo art. 7, comma 2.

¹³ Art. 8, comma 2, L.R. 24/95

¹⁴ Art. 8, comma 3, L.R. 24/95

15 Art. 8, comma 4 a), L.R. 24/95

16 Art. 8, comma 4 b), L.R. 24/95

Art. 7 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dal Comune nel rispetto delle norme e procedure previste dal presente regolamento.

L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.

2. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura anche se rilasciate da Comune diverso. E' invece ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

E' inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natante.¹⁷

3. Il Comune nel rilasciare più autorizzazioni in capo ad uno stesso soggetto, deve verificare che lo stesso assicuri che il servizio sia effettivamente garantito per il numero di autorizzazioni rilasciate.

4. Entro sessanta giorni, prorogabili di altri trenta per giustificati motivi, dalla data del rilascio dell'autorizzazione dovrà essere comprovata al Comune a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. 20.12.2000, n. 445:

a) l'iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio per l'attività di trasporto di persone;

b) l'assenza della titolarità di licenza per l'esercizio del servizio taxi.

Nel medesimo termine andrà comprovata:

- mediante esibizione della carta di circolazione, la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo da adibire al servizio immatricolato quale servizio pubblico di noleggio con conducente¹⁸ e mediante esibizione della relativa polizza, la stipulazione del contratto di assicurazione R.C. per l'autovettura stessa a norma delle vigenti disposizioni di legge;

- mediante idonea documentazione, la disponibilità di una rimessa sita nel comune, presso cui dovrà sostare il veicolo a disposizione dell'utenza.¹⁹

5. Dei provvedimenti finali inerenti le autorizzazioni dovrà essere informata la Provincia ai fini della tenuta dell'Anagrafe Provinciale.

¹⁷ Art. 8, comma 2, L. 21/92

¹⁸ Art. 8, comma 1, L. 21/92

¹⁹ Art. 3 L. 21/92

Art. 8 - SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, di collaboratori familiari qualificati tali ai sensi dell'art. 230 bis del Codice Civile²⁰; possono inoltre avvalersi di un proprio sostituto per un tempo definito e/o un viaggio determinato, di dipendenti o di sostituti a tempo determinato del dipendente medesimo.²¹

Tutti i precedenti soggetti dovranno essere iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge n. 21/92.

Art. 9 - DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L' autorizzazione comunale di esercizio è rilasciata senza limitazioni di tempo; il Comune è tenuto tuttavia a verificare ogni due anni la permanenza in capo ai titolari dei requisiti di rilascio.

2. Nel caso in cui il Comune abbia accertato il venir meno dei requisiti d'idoneità morale è tenuto a fornirne comunicazione al Ruolo Provinciale costituito presso la C.C.I.A.A..

Art. 10 - TRASFERIBILITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è trasferita su richiesta del titolare, e previo assenso del Comune, a persona dallo stesso designata purché iscritta nei ruoli di cui all'art. 6 della Legge n. 21/92 ed in possesso degli altri requisiti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;

b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;

c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.²²

2. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi qualificato come familiare ai sensi dell'art. 230 bis del Codice Civile, il quale sia in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita entro il termine massimo di due anni, su autorizzazione del Comune, ad altri, designati dagli eredi di cui sopra purché iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di noleggio con conducente, ed in possesso dei requisiti prescritti. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.²³

²⁰ L'art. 230 bis disciplina l'impresa familiare:

come familiare si intendono il coniuge, i parenti entro il 3° grado, gli affini entro il 2° grado; per impresa familiare quella in cui collaborano il coniuge, i parenti entro il 3° grado, gli affini entro il 2°.

La parentela è il vincolo che unisce le persone che discendono dalla stessa persona o, come il codice dice, dallo stesso stipite (art. 74 cod. civ.). Ai fini della determinazione dell'intensità del vincolo occorre considerare le linee e i gradi: la linea retta unisce le persone di cui l'una discende dall'altra (nonno e nipote, padre e figlio); la linea collaterale quella che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra (art. 75 cod. civ.) (fratelli, zio e nipote).

I gradi si contano calcolando le persone e togliendo lo stipite.

Così tra padre e figlio v'è parentela di primo grado; tra fratelli v'è parentela di secondo grado (figlio, padre, figlio = 3; 3 - 1 = 2); tra nonno e nipote, parentela di secondo grado (nonno, padre, figlio = 3; 3 - 1 = 2); tra cugini parentela di quarto grado e così via.

Di regola, la legge riconosce effetti alla parentela soltanto fino al sesto grado (art. 77).

L'affinità è il vincolo che unisce un coniuge e i parenti dell'altro coniuge (art. 78). Sono affini, perciò, i cognati, il suocero e la nuora, ecc.

Per stabilire il grado di affinità si tiene conto del grado di parentela con cui l'affine è legato; così suocera e nuora sono affini di primo grado; i cognati sono affini di secondo grado, ecc. (Ad-fines inter se non sunt ad-fines: gli affini di un coniuge non sono affini dell'altro coniuge; la moglie di mio cognato non è mio affine). Di regola, la morte di uno dei coniugi, anche se non vi sia prole, non estingue l'affinità.

Tra i coniugi non v'è rapporto di parentela né di affinità: la relazione tra esse esistente si chiama coniugio.

²¹ Art. 6, comma 6, L. 21/92

²² Art. 9, comma 1, L. 21/92

²³ Art. 9, comma 2, L. 21/92

3. Ove subentri nell'autorizzazione un erede non in possesso dei prescritti requisiti tecnici e professionali, questi può richiedere che l'autorizzazione venga sospesa per un periodo di 12 mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi in presenza di giustificati motivi, decorrenti dal decesso del titolare dell'autorizzazione, entro tale periodo dovrà essere dimostrato il possesso dei suddetti requisiti. Qualora l'erede intenda proseguire l'attività, fermo restando quanto disposto al precedente capoverso, dovrà nominare un sostituto in possesso dei requisiti tecnici e professionali. Scaduto il periodo di due anni senza che l'erede dimostri il possesso dei requisiti, l'autorizzazione non potrà più essere trasferita ad altri, ma dovrà essere restituita al Comune.

4. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.²⁴

5. In tutti i casi in cui si sia instaurato un procedimento disciplinare passibile di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione, l'iter relativo al trasferimento dell'autorizzazione deve essere sospeso sino alla definizione del procedimento stesso.

Art. 11 - INIZIO DEL SERVIZIO

1. Il richiedente ha l'obbligo di iniziare il servizio entro novanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione.²⁵

2. Qualora il titolare dell'autorizzazione, trascorso il termine predetto, non abbia iniziato il servizio senza un valido documentato motivo, il Comune dispone la decadenza della stessa.

3. Il termine sopra indicato potrà, a motivata richiesta, essere prorogato dal Comune per un adeguato periodo di tempo, qualora il mancato inizio dipenda da cause di forza maggiore debitamente documentate, non imputabili all'interessato.

4. Ogni autovettura, prima di essere ammessa al servizio, deve essere esaminata dalla Polizia Municipale, o dagli uffici comunali preposti, per l'accertamento della rispondenza alle caratteristiche fissate dal Comune.

5. Esperite le predette formalità, sull'autorizzazione sono riportati gli estremi della carta di circolazione dell'autovettura di cui sopra.

L'autorizzazione deve essere sempre portata sull'autovettura ed esibita a richiesta dei soggetti preposti agli addetti alla vigilanza e al controllo, inoltre dovrà essere portato a bordo il certificato di iscrizione al ruolo del dipendente, del collaboratore familiare o del sostituto adibito alla guida dell'autovettura.

L'autorizzazione dovrà essere restituita al Comune al suo cessare, per qualunque causa, nonché per la durata del periodo di sospensione della stessa.

Art. 12 - SANZIONI

1. Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 85, comma 4, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, le violazioni alle norme del presente regolamento sono così punite:

a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

²⁴ Art. 9, comma 3, L. 21/92

²⁵ Vedi art. 7, comma 4, del presente regolamento.

- b) con le sanzioni amministrative della sospensione o della revoca dell'autorizzazione, le quali vanno preventivamente contestate con assegnazione del termine di trenta giorni per la presentazione di scritti difensivi o di richiesta di audizione personale.

L'applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento deve eseguire le procedure di cui alla legge n. 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00, per le seguenti violazioni:

- a) violazione dell'art. 11, comma 5, sostanziata dalla mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione al ruolo del dipendente, collaboratore familiare o del sostituto adibito alla guida dell'autovettura;
- b) violazione dell'art. 17, relativa al mancato rispetto delle prescrizioni sulla riconoscibilità delle autovetture;
- c) mancato rispetto dei divieti di cui all'art. 23;
- d) mancata segnalazione di guasti al contachilometri, così come previsto dall'art. 17, comma 2;
- e) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli Uffici comunali a cui indirizzare i reclami, così come previsto dall'art. 25;
- f) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previsto dall'art. 5, comma 2, e dall'art. 8;
- g) inosservanza dei limiti tariffari.²⁶

3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni tenuto conto della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.

Art. 13 - SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione è sospesa dal Comune per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:

- a) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati così come individuate dai Comuni ai sensi dell'art. 22;
- b) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 12, lettere da a) a g);
- c) inosservanza dei limiti tariffari, accertata per la seconda volta nell'arco di due anni.²⁷

2. Il Comune dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

3. La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

²⁶ Art. 13, comma 4, Legge 21/92; attualmente è in vigore il Decreto Ministeriale 20 aprile 1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura".

²⁷ *idem*

Art. 14 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 2;
- b) quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione noleggiatore con conducente di cui all'art. 5;
- c) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previste dall'art. 10;
- d) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'art. 13;
- e) per oltre trenta giorni di ingiustificata sospensione del servizio;
- f) per non aver messo in efficienza o sostituito l'autoveicolo che non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, nel termine assegnato ai sensi dell'art. 17, comma 6, del presente Regolamento;
- g) inosservanza dei limiti tariffari, accertata per la terza volta nell'arco di tre anni;²⁸
- h) accertati servizi abusivi di linea, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della Legge Regionale 23 gennaio 1986, n.1.

2. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 15 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione comunale di esercizio viene a decadere automaticamente con obbligo per il Comune di emanare il relativo provvedimento entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento:

- a) per non aver comprovato, nel termine di cui all'art. 7, comma 4, del presente regolamento, il possesso dei requisiti nel medesimo articolo prescritti;
- b) per mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito dall'art. 11, commi 1 e 3;
- c) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
- d) per morte del titolare della licenza, salvo quanto disposto dall'art. 10.

2. Del provvedimento dovranno essere contemporaneamente informati il competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, per la conseguente revoca della carta di circolazione, e la Provincia.

Art. 16 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI AUTOVEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO

1. I Comuni, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 28, stabiliscono con deliberazione dell'organo competente il numero degli autoveicoli per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nel rispetto della metodologia di calcolo del fabbisogno teorico di offerta dei servizi, determinato dalla Provincia.

²⁸ Art. 13, comma 4, Legge 21/92; attualmente è in vigore il Decreto Ministeriale 20 aprile 1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura".

2. La Provincia, sentita la competente Commissione provinciale, verifica ogni anno la disponibilità delle autorizzazioni nei vari Comuni rispetto alla programmazione avvenuta e può provvedere alla revisione della metodologia di calcolo di cui all'art. 3, comma 4, della Legge Regionale n. 24/95.

Art. 17 - CARATTERISTICHE DEGLI AUTOVEICOLI - VERIFICA E REVISIONE

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare:

- a) all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" con lo stemma del Comune, come da allegato A;
- b) una targa posteriore con la dicitura "NCC" inamovibile e recante il numero progressivo dell'autorizzazione e lo stemma del Comune, come da allegato B;²⁹
- c) all'interno del parabrezza ed in modo ben visibile all'utente un cartello indicante il numero dell'autorizzazione.

2. I veicoli adibiti al servizio di noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente Ufficio comunale.³⁰

3. Prima dell'ammissione in servizio, gli autoveicoli sono sottoposti alla verifica da parte della Polizia Municipale, o degli uffici comunali preposti, che sono tenuti ad accertare la rispondenza degli autoveicoli alle caratteristiche contenute nella domanda per il rilascio dell'autorizzazione.

4. Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici periferici della Motorizzazione Civile.

5. Ogni qualvolta la Polizia Municipale o gli uffici comunali preposti, ritengano che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà informarne l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione degli opportuni provvedimenti e nel contempo fornirne notizia alla Provincia per l'aggiornamento dell'anagrafe delle licenze.

6. Ove l'autoveicolo non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare dell'autorizzazione non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso, entro un termine che sarà fissato caso per caso, si provvederà alla revoca della autorizzazione a norma dell'art. 14.

Art. 18 - SOSTITUZIONE DELL'AUTOVEICOLO

1. Nel corso del periodo di durata dell'autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato dal Comune alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell'attività di noleggio, purché in idoneo stato d'uso da verificarsi da parte della Polizia Municipale o dagli uffici comunali preposti.

²⁹ Art. 12, comma 5, L. 21/92

³⁰ D.M. 20.04.1993

2. In tale ipotesi, sull'autorizzazione deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

3. La suddetta autorizzazione dovrà essere comunicata alla Provincia.

Art. 19 - TARIFFE

1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali.³¹

2. Le tariffe devono comunque essere determinate dal noleggiatore secondo le disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti.³²

Nel rispetto di tali disposizioni, i Comuni possono prevedere l'introduzione di abbonamenti speciali per anziani, studenti, turisti, disabili, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 28.

3. I tariffari devono essere vidimati dai competenti uffici comunali, previa verifica della rispondenza alle determinazioni ministeriali di cui al comma precedente.

4. I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nella loro autorimessa e nei loro autoveicoli le tabelle tariffarie vidimate dal competente ufficio comunale.

Il cartello deve essere scritto in lingua italiana, inglese e francese.

Art. 20 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.³³ La prestazione del servizio non è obbligatoria.

E' facoltà del noleggiatore consentire il trasporto di animali domestici al seguito di chi richiede il servizio.

2. Come previsto dal comma 1 dell'art. 14 della Legge n. 21/92 i servizi di noleggio devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap;³⁴ la causa dell'handicap non può costituire motivo di rifiuto alla prestazione.

Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.

Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

3. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.³⁵

³¹ Art. 13, comma 3, Legge 21/92

³² Art. 13, comma 4, Legge 21/92; attualmente è in vigore il Decreto Ministeriale 20 aprile 1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura".

³³ Art. 3, comma 1, L. 21/92

³⁴ Art 14, comma 1, L. 21/92

³⁵ Art. 3 legge 21/92

4. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rispettive rimesse.³⁶

5. E' sempre consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i servizi pubblici, fatte salve eventuali limitazioni e/o prescrizioni imposte dagli organi competenti.

6. Il comune, in cui non è esercitato il servizio di taxi, può autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio taxi ed individuate dal Comune.³⁷

7. Negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, i Comuni in cui sia esercito il servizio taxi, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione nei suddetti ambiti ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto persone, possono consentire la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico alle autovetture in servizio di noleggio con conducente.

La sosta deve avvenire in aree diverse da quelle destinate al servizio taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa .

Il servizio taxi ha la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri.³⁸

8. I comuni di minori dimensioni, individuati dalla C.C.I.A.A. ai sensi dell'art. 14, comma 3, della Legge n. 21/92, stabiliscono, nei regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, che le autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente siano utilizzate anche per l'esercizio del servizio di taxi, applicandosi la regolamentazione dettata per quest'ultimo servizio solo ai fini dello stazionamento, che dovrà avvenire nei luoghi della città individuati dal Comune sentita la competente Commissione consultiva, e del prelevamento dell'utente, mentre per tutti gli altri aspetti si applicano le norme dettate per i servizi di noleggio con conducente.³⁹

Art. 21 - SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA⁴⁰

1. Previa autorizzazione dell'ente competente al rilascio della concessione di linea, i mezzi in servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento dei servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea stessi.

2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa dal Comune in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il noleggiatore, o consorzi o cooperative di noleggiatori, previo parere favorevole dell'ente concedente.

³⁶ Art. 11, comma 4, L. 21/92

³⁷ Art. 11, comma 5, L. 21/92

³⁸ Art. 11, commi 6 e 7, L. 21/92

³⁹ Art. 14, comma 3, legge 21/92 e quesito al Ministero dei Trasporti del 08.04.97

⁴⁰ Il presente articolo si propone di dare attuazione al principio formulato dall'art. 4, comma 2, della Legge n. 21/92 tendente a realizzare una integrazione funzionale tra il trasporto di linea ed i servizi taxi. A livello regionale tale principio è stato sancito dalla L. R. n. 1/86 e dalla L.R. n. 24/95 che vedono nei servizi integrativi una possibile strategia per contribuire al risanamento delle aziende di trasporto pubblico locale.

Art. 22 -TRASPORTO DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP

1. Il Comune di Rivoli regola il trasporto di soggetti portatori di handicap come segue:

- in attuazione della Legge n. 118 del 30 marzo 1971, art. 27 e del regolamento approvato con D.P.R. n. 384 del 27 aprile 1978 titolo V, il servizio di trasporto di soggetti portatori di handicap si svolgerà in modo da consentire la massima accessibilità degli stessi alle autovetture, che dovranno essere dotate di un minimo di quattro porte;
- i conducenti dovranno fornire assistenza ai portatori di handicap per favorire l'accesso e la discesa dal veicolo, riponendo inoltre sull'automezzo l'eventuale carrozzina o altro ausilio meccanico necessario alla loro mobilità;
- i conducenti dovranno mettere in atto tutti gli accorgimenti idonei alla salvaguardia fisica del portatore di handicap, sia durante il trasporto (cinture di sicurezza, chiusura di sicurezza delle porte, ecc.), sia all'arrivo a destinazione (discesa dall'autovettura in luoghi agevoli con manto stradale senza anomalie, assenza di pendenze, ecc.);
- la Commissione consultiva individua in numero di una unità i veicoli già esistenti da attrezzare-in attuazione della legge 118/71 e secondo le prescrizioni della normativa tecnica vigente- per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità;
- sentita la Commissione Consultiva di cui al successivo art. 28 potrà essere prevista l'introduzione di abbonamenti speciali per disabili (art. 19 comma 2 del presente Regolamento);
- il trasporto di soggetti portatori di handicap potrà essere altresì effettuato avvalendosi della Croce Rossa Italiana od associazioni similari. Tale servizio verrà disciplinato con apposita convenzione.

Art. 23 - DIVIETI PER I CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI

1. Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:

- a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato anche durante i periodi di sosta;
- b) portare animali propri sull'autoveicolo;
- c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
- d) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Art. 24 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

1. Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:

- a) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- b) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- c) aprire la porta dalla parte della corrente del traffico;
- d) insudiciare o deteriorare l'autovettura e le sue apparecchiature;
- e) compiere atti contrari alla decenza od al buon costume;
- f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della strada.

Tali divieti vanno enumerati in apposito cartello, presente nell'autovettura.

2. Salva la responsabilità civile, ai sensi di legge, ed il risarcimento dei danni causati all'autovettura, l'inosservanza dei divieti previsti dal comma precedente darà diritto al conducente dell'autovettura di interrompere la prosecuzione della corsa e, ove sia ritenuto necessario, di richiedere l'intervento della Forza Pubblica.

Art. 25 - RECLAMI

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente ufficio comunale o provinciale; l'indirizzo ed il numero di telefono degli uffici comunali e dell'ufficio provinciale a cui indirizzare i reclami dovrà essere inserito, in modo ben visibile, nel tariffario presente sull'autovettura.

Art. 26 - VIGILANZA E CONTRAVVENZIONI ⁴²

1. La vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea compete ai funzionari dei Comuni e delle Province all'uopo incaricati fatte salve le disposizioni di competenza del Ministero dei Trasporti in materia di sicurezza ai sensi della normativa vigente.⁴³

Art. 27 - SINDACATO PROVINCIALE SULLE DELIBERAZIONI COMUNALI

1. Le deliberazioni dell'organo comunale, relative alla modifica del presente regolamento e alla determinazione del numero di autorizzazioni, emanate in relazione al presente regolamento, non sono applicabili se non sono sottoposte alla preventiva approvazione della Provincia ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 04.01.2000 n. 1 e della Legge Regionale 23.02.1995, n. 24.

⁴² L'applicazione di tutte le sanzioni di cui al presente regolamento deve seguire le procedure di cui alla legge 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni.

⁴³ Art. 6, comma 2, L.R. 24/95

Art. 28 - COMMISSIONE CONSULTIVA ⁴⁴

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento e all'assegnazione delle autorizzazioni, il Comune provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione consultiva, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della Legge n. 21/92, così composta:

- a) dal Dirigente d'area competente, che la presiede;
- b) dal Comandante o altro membro della Polizia Municipale;
- c) da rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali come regolato da disposizioni di legge;⁴⁵
- d) da rappresentanti delle associazioni degli artigiani di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;⁴⁶
- e) da rappresentanti designati dalle organizzazioni cooperative di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- f) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori di cui alla Legge Regionale 12 luglio 1994, n. 23.

2. Ogni ente od organizzazione rappresentata è tenuta a designare oltre al membro effettivo anche il membro supplente che sostituisce l'effettivo in caso di assenza o impedimento.⁴⁷

3. La Commissione dura in carica quattro anni.⁴⁸

4. La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno numero un terzo dei suoi componenti.

5. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

I pareri di competenza della Commissione debbono esser espressi nel termine di quarantacinque giorni, in caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che siano state rappresentate esigenze istruttorie, è facoltà del Comune procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.⁴⁹

6. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui all'art. 6 del presente regolamento, la Commissione concorre alla redazione del bando di concorso secondo quanto prescritto dal presente regolamento.

7. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, il Presidente della Commissione può avocare a sé i poteri e le funzioni della Commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.

⁴⁴ Art. 4, comma 4, L. 21/92 e art. 5, comma 6, L.R. 24/95; la composizione della Commissione Consultiva comunale è stata definita in analogia a quella provinciale determinata dall'art. 5, comma 3, della L.R. 24/95 e L. R. 27/97.

⁴⁵ L.R. 27/97

⁴⁶ L.R. 27/97

⁴⁷ L.R. 27/97

⁴⁸ In analogia a quanto previsto dall'art. 5, comma 5, della L. R. 24/95

⁴⁹ Art. 16 L. 241/90 come modificato dall'art. 17, comma 24, della Legge 127/97

Art. 29 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni espressamente richiamate all'art. 2 ed agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.

CM. 30 X 7

REGIONE PIEMONTE - PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI RIVOLI

Stemma del comune

NOLEGGIO

CM. 17 x 10

**REGIONE PIEMONTE - PROVINCIA
DI TORINO**

**COMUNE DI RIVOLI
N.C.C.**

Stemma del comune

N. 00